



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione internazionale' di questo numero della Rivista riporta giurisprudenza statunitense, sui simboli religiosi indossati da dipendenti federali; portoghese, su situazioni d'emergenza che giustificano la violazione della libertà religiosa; canadese, sulla rilevanza, per decidere d'un'eutanasia, non solo del quadro clinico ma anche delle convinzioni religiose; brasiliane, sulla legittimità costituzionale dell'esenzione per gli enti ecclesiastici da imposte immobiliari, e sulla possibilità che società pubbliche praticino tariffe scontate a comunità ecclesiali, senza che ciò violi la neutralità dello Stato; francesi, sulla non invocabilità dell'obiezione di coscienza per non celebrare omo-matrimoni, sulle norme medico-farmaceutiche che non possono essere aggirate invocando la libertà religiosa, sulla incancellabilità dell'annotazione dell'avvenuto Battesimo; tedesche, sulla non invocabilità della libertà religiosa a scuola per materie diverse dal corso di religione, sul burkini, sull'accusa d'antisemitismo rivolta ad un rabbino, sul carattere architettonico-sacrale anche delle canoniche e non delle sole chiese, sul lavoro nei giorni festivi per una religione, sull'ammissione a scuole pubbliche religiosamente orientate.

V'è, infine, la nuova legge dell'Arabia Saudita contro gli abusi.

GERMANIA

I) BVerwG, 6 C 12/12, dell'11 settembre 2013 (Testimoni di Geova – Scuola – Libertà religiosa)

www.bverwg.de

La difesa della libertà religiosa propria o dei propri figli minorenni può essere invocata per ottenere l'esenzione soltanto da lezioni di religione, e non anche da quelle di altre materie, ancorché vi venissero affrontate tematiche di contenuto religioso.

Nel merito, la sentenza del BVerwG si riferisce ad un allievo testimone di Geova d'una scuola dell'obbligo che s'era rifiutato di studiare le parti del programma di storia e di letteratura tedesca ove si parlava di streghe, peraltro offrendosi di studiare, come forma di compensazione, ulteriori argomenti a scelta degli insegnanti. Questa proposta era stata rifiutata, e, sulla base delle risultanti lacune, l'allievo era stato promosso con voti bassi, che gli avevano compromesso la possibilità d'accedere ad alcuni benefici legati a voti alti. Donde il ricorso contro la deliberazione del consiglio di classe sui voti, invocando appunto la libertà religiosa.

II) BVerwG, 6 C 25/12, dell'11 settembre 2013 (Islam – Scuola – Simboli religiosi)

www.bverwg.de

Le allieve musulmane delle scuole dell'obbligo non possono sottrarsi alle lezioni di nuoto svolte insieme ai loro compagni maschi invocando la libertà religiosa e le norme islamiche sull'abbigliamento femminile; parallelamente, però, le amministrazioni scolastiche non possono vietare loro di partecipare a queste lezioni di nuoto indossando il burkini, anziché il regolamentare costume olimpionico. Dato che scopo della scuola tedesca non è solo la trasmissione di nozioni, ma anche l'integrazione degli stranieri nel milieu culturale tedesco, l'elemento noumenico è la partecipazione di tutti gli allievi a tutti i corsi, e non il loro abbigliamento.

III) VwG Berlino, VG/27/I/141-13, del 20 giugno 2013 (Ebrei – Organizzazione interna delle comunità ebraiche)

<http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/>

Anche se la Germania ha severissime norme contro l'antisemitismo, esula dalla competenza della giustizia statale valutare l'accusa d'antisemitismo mossa da un membro della comunità ebraica al suo rabbino in ragione delle opinioni che questi aveva espresso, ritenute troppo filopalestinesi.

IV) Hess VwG, 8/c/1776-12n, del 12 settembre 2013 (Libertà religiosa – Rapporti di lavoro)

http://www.vgh-kassel.justiz.hessen.de/irj/VGH_Kassel_Internet

Un contratto di lavoro non può prevedere che i lavoratori possano rinunciare al riposo nei giorni festivi della loro religione d'appartenenza, neppure dietro retribuzione maggiorata e neppure lasciando loro la possibilità di scegliere se recarsi al lavoro o meno, dato che si tratterebbe di un patto leonino, potenzialmente inducendo il lavoratore a violare i propri precetti religiosi per denaro, il che viola il GG.

V) OVwG Nordreno-Westfalia, 19/b/1042-13, del 4 settembre 2013 (Scuola – Libertà religiosa)

www.ovg.nrw.de/

Una scuola statale ad orientamento religioso può rifiutare l'iscrizione ad un allievo anche per il solo motivo della sua appartenenza ad una differente confessione religiosa, anche se questi si fosse detto disposto a seguire tutti i corsi religiosamente orientati, come storia o filosofia, con la sola eccezione delle lezioni di religione e delle funzioni religiose, dato che la sua presenza in se ipsa costituirebbe elemento di disturbo all'omogeneità culturale di tutti gli altri scolari.

VI) VG Sigmaringen, 7/k/2306-12, 4 luglio 2013 (Chiesa cattolica – Immobili) **vgsigmaringen.de**

Non è ammesso installare pannelli fotovoltaici sul tetto del fienile della canonica della cattedrale, perché, anche se ciò avverrebbe su immobili di proprietà della diocesi, e non toccherebbe in nessun modo la cattedrale, protetta come bene artistico, l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla canonica immediatamente prospiciente turberebbe il carattere sacro dell'insieme.

FRANCIA

I) Conseil Constitutionnel, n. 2013-353 qpc, del 18 ottobre 2013 (Obiezione di coscienza)

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/>

Gli ufficiali di stato civile, e nello specifico caso i sindaci, non hanno la possibilità d'invocare l'obiezione di coscienza per evitare di celebrare un matrimonio omosessuale.

La legge 17 maggio 2013, che l'ha introdotto in Francia, infatti, non ha introdotto anche l'obiezione di coscienza per garantire la neutralità della PA, nella specie degli uffici di stato civile, e le disposizioni della legge nel loro complesso non violano né il principio del pluralismo d'idee ed opinioni, né alcun altro diritto o libertà garantito dalla Costituzione.

II) CA Caen, Rg 11-03427, del 10 settembre 2013 (Chiesa cattolica – Battesimo)

<http://www.ca-caen.justice.fr/>

La Cour d'Appel rovescia il verdetto del TGI di Coutances, che in primo grado (citato da Diritto e Religioni, n. 1/2012) aveva accolto il desiderio dell'attore d'ottenere non già che venisse aggiunta, all'annotazione relativa al suo Battesimo, l'indicazione ch'egli avesse abbandonato la Chiesa, bensì che venisse proprio materialmente ed integralmente cancellata la registrazione in se ipsa.

Qui la Cour d'Appel giunge a conclusioni opposte: l'annotazione, sul registro della chiesa di Fleury, dell'avvenimento pubblico costituito dal Battesimo del ricorrente, con l'indicazione della sua identità e di quella dei suoi genitori e padrini, non può in alcun modo recar danno al suo diritto alla riservatezza; la rivelazione d'un'appartenenza religiosa o della mancanza d'un'appartenenza religiosa non reca danno al diritto alla riservatezza, a meno che ciò non avesse l'obiettivo, o l'effetto, di screditare la persona de qua o di suscitare nei suoi confronti comportamenti discriminatori da parte di terzi.

Dato che in Francia vige il principio dell'égalité, infatti, battezzati e non battezzati sono assolutamente uguali di fronte alla legge; sembra quasi che sia proprio il ricorrente, invece, a discriminare i battezzati, desiderando a tutti i costi non essere più annoverato fra di loro.

Nulla può al riguardo essere imputato od addebitato alla Chiesa cattolica: dal momento che le persone ammesse alla consultazione del registro del battesimi sono tenute al segreto, infatti, l'unica pubblicità data all'avvenuto Battesimo del ricorrente è stata fatta da quest'ultimo.

L'annotazione sul registro parrocchiale, infine, non certifica in alcun modo la fede religiosa del ricorrente, ma attesta puramente e semplicemente una circostanza effettivamente e realmente prodottasi.

III) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 16 ottobre 2013, nn. 12-81.532, 05-82.121, 05-82.122, 03-83910, 4227 (Scientology – Libertà religiosa)

<http://www.courdecassation.fr/>

La Cour de Cassation conferma definitivamente la condanna del TGI Paris, chambre XIIème, 27 ottobre 2009, n. 9835623114, citato su questa Rivista, n. 1/2010, relativamente ad alcuni esponenti di Scientology ed a sue persone giuridiche, per ‘bande organisée’, per ‘escroquerie’ ed esercizio illegale della professione di farmacista.

Non si può invocare l’art. 9 della CEDU e la tutela della libertà religiosa per vendere sostanze farmaceutiche in violazione della relativa normativa e delle garanzie relative all’assistenza e responsabilità mediche che questa assicura.

PORTOGALLO

I) Tribunal Constitucional, sentenza 623/2013, del 26 settembre 2013 (Testimoni di Geova – Libertà religiosa – Prelievi ematici)

www.tribunalconstitucional.pt

Un automobilista coinvolto in un incidente stradale non può proclamarsi Testimone di Geova, invocare il proprio principio religioso della sacralità del sangue ed appellarsi alla libertà religiosa per rifiutare di sottoporsi all’esame ematico disposto dalla Polizia per verificare se avesse assunto alcoolici o droghe.

È vero che questi accertamenti possono essere compiuti mediante altre procedure non richiedenti un prelievo ematico, che quindi non avrebbero in nessun modo turbato il sentimento religioso del ricorrente, tuttavia questo principio astratto va calato nella situazione concreta: questi accertamenti vanno fatti subito dopo l’incidente stradale, dato che il passare del tempo altera i parametri, perciò, dovendo agire nell’immediatezza del caso, e non avendo a disposizione altri sistemi, la Polizia non ha violato la libertà religiosa del ricorrente.

BRASILE

I) Supremo Tribunal Federal, AGR 680081, del 27 agosto 2013 (Assemblee di Dio – Tariffe – Laicità dello Stato)

www.stf.jus.br

Il fatto che un acquedotto pubblico pratici ad una struttura residenziale ecclesiastica, comprendente chiesa ed edifici annessi, tariffe per l'erogazione dell'acqua inferiori a quelle praticate ai comuni utenti non viola la laicità e neutralità dello Stato, giacché è un aiuto dovuto non alla condivisione delle dottrine religiose ivi predicata, ma al servizio di assistenza sociale e per i poveri ivi svolto.

II) Supremo Tribunal Federal, 694453 AGR, del 25 giugno 2013 (Avventisti del Settimo Giorno – Imposte – Laicità dello Stato)

www.stf.jus.br

Relativamente all'esenzione prevista dall'art. 150, VI, b, della Costituzione per le tasse di proprietà sugli immobili di un ente religioso, quest'esenzione non viene meno qualora l'immobili fossero affittati a terzi, nel caso in cui il reddito derivante dagli affitti fosse reso in favore delle attività essenziali dell'ente.

CANADA

I) Corte Suprema, 2013 CSC 53, del 18 ottobre 2013 (Eutanasia – Principî religiosi – Libertà religiosa)

www.scc-csc.gc.ca

X è in coma da alcuni anni, in stato vegetativo persistente, e sopravvive grazie al collegamento con alcuni apparecchi medicali; i medici dell'ospedale dov'è ricoverato, concordemente escludendo la possibilità di ripresa, vorrebbero procedere ad un intervento di eutanasia, sulla base della legge canadese del 1996 sul consenso alle cure mediche.

Non avendo X però lasciato disposizioni al riguardo, né in un senso né nell'altro, ed opponendosi all'eutanasia la moglie, che ne è ex lege curatrice, l'Ospedale ricorre alla via giudiziaria per essere autorizzato a 'spegnere le macchine' che lo tengono in vita. La moglie, pur convenendo sull'impossibilità del risveglio, ossia sull'utilità delle cure mediche, si oppone in nome dei principî religiosi del marito e suoi. La Corte Suprema accoglie l'istanza della moglie: le cure mediche devono tutelare la persona

non solo sul piano della sua efficienza fisica, bensì anche su quello complessivo della sua dignità e personalità, nel cui novero rientrano certamente anche i principî religiosi, che non possono essere violati in nome di un efficientismo meccanicistico.

STATI UNITI D'AMERICA

I) Corte d'Appello del Quinto Circuito, Tagore vs. US Department of Homeland Security, n. 12-20214, del 13 novembre 2013 (Sikh – Simboli religiosi)

www.ca5.uscourts.gov

Un sikh era stato licenziato dal Dipartimento del Tesoro perché, nonostante vari richiami, continuava a recarsi al lavoro con un kirpan di 7 cm. Il licenziamento viene confermato anche in appello, dato che un datore di lavoro federale non può tollerare comportamenti in violazione della legge, quand'anche dettati da motivi religiosi.

ARABIA SAUDITA

Legge di tutela dagli abusi, del 26 agosto 2013

Visto quanto proposto dal Ministro degli Affari Sociali, esaminata la decisione del Consiglio n. 32/71 del 22/06/1434, il Consiglio dei Ministri ha deciso di approvare la legge di tutela dagli abusi.

Art. 1

I termini e le espressioni seguenti - ovunque menzionati in questa legge - avranno tale significato, a meno che il contesto non ne richieda uno diverso:

- autorità competente: ogni autorità deputata all'applicazione delle disposizioni di questa legge;
- legge: la legge di tutela dagli abusi;
- abusi: ogni forma di molestia o violenza fisica, psicologica, sessuale ovvero la loro minaccia esercitata da un soggetto nei confronti di un altro soggetto sul quale eserciti un'autorità, una tutela, una responsabilità o per cause legate a rapporti familiari o vincoli di mantenimento o di affido legale o di tutela o di subordinazione. Rientrano negli abusi il rifiuto o l'omissione nell'adempimento dei doveri o obblighi di assistenza familiare o per rapporto di dipendenza morale o legale.

Art. 2

Obiettivi della legge sono:

- 1- garantire la tutela dai diversi tipi di abuso;
- 2- fornire sostegno, cure e attività per garantire l'accoglienza e l'assistenza sociale, psicologica e sanitaria indispensabile;

- 3- adottare le misure normative necessarie alla persecuzione e punizione dei responsabili;
- 4- sensibilizzare i membri della comunità sulla nozione di abuso e sui suoi effetti;
- 5- rettificare i comportamenti sociali per evitare la presenza di fattori favorevoli all'insorgenza degli abusi;
- 6- trovare meccanismi culturali e pratici per affrontare gli abusi.

Art. 3

1- Tutti quelli che assistono ad un abuso hanno l'obbligo di denunciarlo immediatamente.

2- Tenendo conto di quanto previsto dalla legge e dai relativi regolamenti, qualsiasi pubblico ufficiale - civile o militare - e qualsiasi impiegato della pubblica amministrazione, come ogni lavoratore del settore privato, venuto a conoscenza di un caso di abuso - in ragione del proprio ufficio - deve riferire al proprio superiore (datore di lavoro) che informerà il Ministero degli Affari sociali (autorità competente) o la Pubblica Sicurezza; i regolamenti specificheranno le procedure anche per tale attività informativa.

Art. 4

1- Il Ministero degli Affari sociali e la Pubblica Sicurezza hanno l'incarico di ricevere le denunce degli abusi, sia che giungano direttamente dagli interessati, sia dalle autorità pubbliche, tra cui le competenti autorità di sicurezza, le autorità sanitarie, le autorità civili e chiunque abbia assistito.

2- Se la Pubblica Sicurezza ha ricevuto una denuncia di abuso, deve adottare le procedure di propria competenza e trasferire la denuncia direttamente all'autorità competente.

Art. 5

1- Non è permessa la rivelazione dell'identità del denunciante/informatore di un caso di abuso senza il suo consenso, eccetto che nei casi previsti dalla legge. I funzionari dell'autorità competente e chiunque fosse venuto a conoscenza di un caso di abuso - in ragione del proprio ufficio - si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite.

2- Sono responsabili disciplinarmente tutti i pubblici ufficiali - civili e militari-, ogni lavoratore del settore privato ed ogni datore di lavoro che violino le disposizioni in materia di segnalazione degli abusi menzionate in questa legge.

Art. 6

Il denunciante in buona fede è esente da responsabilità qualora si dimostrasse che quanto denunciato non integri un caso di abuso secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 7

L'autorità competente appena ricevuta la denuncia di un caso di abuso - dopo aver verificato la segnalazione e valutato il caso - adotta uno dei provvedimenti seguenti:

1- attua le misure necessarie per garantire la fornitura delle cure mediche indispensabili per chi è stato oggetto di abuso e garantisce, se del caso, la prosecuzione del trattamento sanitario;

2- adotta le misure necessarie per prevenire ulteriori abusi o la ripetizione degli stessi;

3- fornisce assistenza e consulenza familiare e sociale alle parti in causa, qualora si giudichi sufficiente risolvere il caso all'interno del contesto familiare;

4- convoca le parti in causa, i loro familiari o chi abbia con esse relazioni, per ascoltarne dichiarazioni e testimonianze, adotta le cautele e fa sottoscrivere impegni per garantire un'adeguata e sufficiente tutela per chi abbia subito l'abuso;

5- si adopera affinché i trasgressori siano sottoposti a trattamenti di tipo psicologico ed ai programmi di riabilitazione necessari caso per caso.

Art. 8

Fatto salvo quanto disposto nell'art. 7 di questa legge, l'autorità competente, nel caso in cui quanto denunciato apparisse di particolare gravità, o vi fosse un pericolo per la vita, la sicurezza o la salute della vittima dell'abuso, deve adottare, per quanto di competenza, ogni misura necessaria per fare fronte alla situazione concreta in maniera proporzionata alla sua gravità, compresa quella d'informare il Governatore amministrativo o gli organi di Pubblica Sicurezza interessati e di coordinarsi con tali autorità per garantire la sicurezza della vittima dell'abuso, ivi compreso il suo trasferimento o quello dell'aggressore - qualora necessario - in un luogo adeguato, finché la situazione di pericolo non sia rientrata.

Art. 9

Qualora l'autorità competente ritenesse che quanto denunciato richieda un intervento immediato, ovvero l'accesso ai luoghi in cui è avvenuto l'abuso, essa può chiedere l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, e l'autorità richiesta deve attivarsi immediatamente ricorrendo ad ogni mezzo utile per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze nei confronti della vittima e della sua famiglia, anche attraverso (l'adozione di) misure cautelari e di prevenzione, salvo che il caso non richieda altrimenti.

Art. 10

L'autorità competente - quando affronta qualunque caso di abuso - deve tener conto del tipo di violenza utilizzato, della sua intensità e della portata della sua reiterazione, e qualunque provvedimento adottato non dovrà danneggiare le condizioni familiari o di vita della vittima, scegliendo di preferenza misure cautelari o di prevenzione, salvo che il caso non richieda altrimenti.

Art. 11

Qualora l'autorità competente ritenesse che quanto denunciato costituisca un abuso, ne informa secondo la legge l'autorità giudiziaria giudicante competente per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 12

L'autorità competente deve seguire i casi di abuso che sono stati riferiti all'autorità giudiziaria giudicante (secondo quanto stabilito all'art. 11 di questa legge), cui spetta l'onere di presentare una relazione all'autorità competente contenente le attività svolte sul caso.

Art. 13

Fatta salva l'eventuale sanzione più severa prevista nella *sharia* islamica o in una delle norme vigenti, viene prevista la reclusione non inferiore a un mese e non supe-

riore a un anno e la multa non inferiore a cinquemila e non superiore a cinquantamila rial per ogni persona che commetta un abuso previsto nell'art. 1 della presente legge e, in caso di recidiva, la pena è raddoppiata. Il giudice può (anche) applicare una sanzione alternativa alla sanzione detentiva.

Art. 14

Le disposizioni ed i provvedimenti prescritti in questa legge non sostituiscono gli obblighi delle altre autorità istituzionali, per quanto di loro competenza, e non abrogano disposizioni e provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dagli abusi, previsti in altre leggi o convenzioni internazionali di cui il Regno sia parte.

Art. 15

L'autorità competente - in cooperazione con le altre autorità interessate - adotta ogni misura preventiva adeguata alla tutela dagli abusi - senza limitazione - facendo quanto segue:

1- diffondere la conoscenza della nozione di abuso, della sua gravità e dei suoi effetti negativi sulla formazione della personalità di un individuo, sulla coesione e stabilità sociale;

2- fare quanto necessario per contrastare nella società quei fenomeni comportamentali che contribuiscono a creare un ambiente fecondo ai casi di abuso;

3- elaborare informazioni statistiche documentate sui casi di abuso da utilizzare per sviluppare meccanismi di trattamento e per condurre ricerche e studi scientifici specifici;

4- promuovere programmi di sensibilizzazione e di educazione che mirino a ridurre gli abusi mediante mezzi di comunicazione di massa e altri dispositivi;

5- organizzare programmi di formazione specializzata per tutti i soggetti coinvolti nel trattamento di casi di abuso, compresi giudici, inquirenti, medici, specialisti ed altri;

6- informare i membri della società - soprattutto i più vulnerabili agli abusi - dei loro diritti secondo la *sharia* e la legge;

7- intensificare i programmi di orientamento familiare;

8- condurre e sostenere la ricerca scientifica ed i relativi studi in tema di abuso.

Art. 16

L'autorità competente emanerà i regolamenti necessari per l'implementazione di questa legge.

Art.17

Questa legge entrerà in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.